



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'
ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Ex UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari**

DECRETO

Modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **VENZAR SC** registrato al n. 17671 a nome dell'Impresa **FMC AGRO ITALIA S.r.l.** rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale con Italia in qualità di Stato membro relatore.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il Regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto del Ministro della salute 30 marzo 2016 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva per i fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art. 51 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 in data 29 luglio 2024 dall'Impresa **FMC AGRO ITALIA S.r.l.** con sede legale in Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo, finalizzata al rilascio della modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario **VENZAR SC** registrato al n. 17671 contenente la sostanza attiva *lenacil*, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale unico Stato membro interessato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante approvazione della sostanza attiva *lenacil* fino al 15 agosto 2025, a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la procedura nazionale per la gestione dell'estensione delle autorizzazioni per gli usi minori ai sensi dell'art.51 del Regolamento 1107/2009 per i prodotti ad uso professionale.

VISTO il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report-*dRR*) valutato dalla Sezione consultiva per i fitosanitari;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dalla Sezione consultiva per i fitosanitari con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (*registration report-RR*);

VISTA la nota dell'Ufficio in data 20 marzo 2025 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

VISTA la nota del 26 marzo 2025 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

D E C R E T A

E' autorizzata ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 ed in conformità al Regolamento (CE) n. 396/2005, la modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato **VENZAR SC** registrato al n. 17671 contenente la sostanza attiva *lenacil* a nome dell'Impresa **FMC AGRO ITALIA S.r.l.** con sede legale in Via Fratelli Bronzetti 32/28 – 24124 Bergamo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La modifica dell'autorizzazione del prodotto in questione consiste in:

- estensione d'impiego alla coltura minore spinacio.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione può rietichettare il prodotto non ancora posto in commercio e/o fornire ai rivenditori e/o distributori autorizzati un facsimile della nuova etichetta al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà comunicato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Banca dati".

Roma, lì 31 marzo 2025

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

* *"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

VENZAR® SC

Erbicida per barbabietola da zucchero e da foraggio e per spinacio in sospensione concentrata (SC)

Meccanismo d'azione	5	Gruppo HRAC/WSSA 5 (già gruppo HRAC C1/C2)
---------------------	---	---

Registrazione del Ministero della Sanità n. 17671 del 11/02/2021

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Lenacil puro	g. 43,86 (=500 g/l)
Coformulanti q. b. a	g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351 Sospettato di provocare il cancro.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 Conservare sottochiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Titolare della Registrazione:

FMC Agro Italia S.r.l.

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

Schirm GmbH

Geschwister-Scholl-Str. 127, 39218 - Schonebeck Germany

Phyteurop

Rue P. My - BP 27 - Z.I. de Champagne, 49 260 Montreuil Bellay, France

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia srl

Strada Comunale per Campagna, 5 - San Colombano Al Lambro, MI 20078

Stabilimento di rietichettatura:

Arco Logistica S.r.l. - sede 1 in via G. Monari n. 5 e sede 2 in via A. Battistella n. 22 - Ferrara (FE)



ATTENZIONE

Contenuto netto: 0,25-0,5-1-1,5-2-5-10 L Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. In caso di rientro nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta, indossare pantaloni e indumenti a maniche lunghe, nonché guanti protettivi.

Durante le fasi di carico, miscelazione e distribuzione del prodotto, indossare guanti e tuta protettiva. Lavare tutto l'abbigliamento protettivo dopo l'uso.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee e gli organismi del suolo non applicare questo o altri prodotti contenenti Lenacil più di una volta ogni 3 anni.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali per la barbabietola da zucchero e da foraggio e di 10 metri per lo spinacio e non utilizzare su suoli con drenaggio artificiale per applicazioni su spinacio.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.

Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

MODALITÀ DI IMPIEGO

Caratteristiche

VENZAR SC è un erbicida selettivo di post-emergenza in formulazione di sospensione concentrata a base di Lenacil. I primi sintomi si manifestano con decolorazione delle nervature, seguita da clorosi, necrosi e, infine, morte delle piante sensibili. È indicato per il diserbo selettivo della barbabietola da zucchero e da foraggio e dello spinacio. Agisce principalmente per assorbimento radicale sui gemminelli delle infestanti. VENZAR SC è indicato per il controllo di infestanti a foglia larga quali:

- Specie sensibili: Chenopodium album (farinello)
- Specie moderatamente sensibili: Amaranthus retroflexus (amaranto), Polygonum aviculare (correggiola), Anagallis arvensis (centocchio dei campi).

Può essere applicato in miscela con altri erbicidi quali Metamitron, Fenmedifam, Triflusalufuron. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore.

Dosi di impiego

Barbabietola da zucchero e da foraggio (a semina primaverile o a semina autunnale)

Applicare 1,0 L/ha di VENZAR SC in post-emergenza, quando la bietola è nello stadio compreso tra i cotiledoni (prima foglia visibile) e la copertura della superficie del terreno di circa il 10% (BBCH 10-31).

Il dosaggio massimo autorizzato di 1,0 L/ha (0.5 kg lenacil per ettaro/36 mesi) può essere applicato in singola applicazione oppure in trattamenti frazionati ripetuti a distanza di 7-14 giorni uno dall'altro. In questo caso è possibile applicare 0.5 L/ha per un massimo di 2 applicazioni oppure 0,33 L/ha per un massimo di 3 applicazioni oppure 0,25 L/ha per un massimo di 4 applicazioni.

Se il prodotto è impiegato da solo aggiungere un coadiuvante non ionico (es. Trend 90 alla dose di 0,1% v/v).

Le foglie e i colletti della bietola non possono essere usati per l'alimentazione animale entro 90 giorni dal trattamento.

In tutte le applicazioni impiegare il prodotto alla dose indicata con volumi di acqua compresi tra 200-600 L/ha.

Spinacio in campo

Applicare 0,7 L/ha di VENZAR SC in pre-emergenza della coltura, successivamente alla semina e prima della comparsa dei cotiledoni (BBCH 00-07). È consentita una singola applicazione alla dose indicata con volumi di acqua compresi tra 200-600 L/ha.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con acqua per circa la metà, mantenendo in funzione l'agitazione. Aggiungere VENZAR SC e gli eventuali altri prodotti e riempire il serbatoio con acqua pulita. La soluzione deve essere preparata poco prima dell'uso e tenuta in costante agitazione.

Pulizia delle attrezzature di irrorazione: pulire accuratamente gli ugelli e tutte le superfici interne del serbatoio (compreso il coperchio) con acqua, avendo cura di rimuovere tutti i depositi visibili. Pulire la pompa i tubi dell'impianto dopo la rimozione dei filtri e degli ugelli (sciogliere queste parti separatamente). Svuotare l'acqua di risciacquo dal serbatoio. Ripetere l'operazione, sciacquare e scaricare. Prendere tutte le altre eventuali precauzioni necessarie per la pulizia delle attrezzature. Non pulire vicino a pozzi e altre fonti d'acqua.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di fallimento della coltura già trattata, può essere riseminata subito bietola da zucchero o da foraggio o spinacio. A 4 mesi dal trattamento tutte le colture possono essere seminate o trapiantate dopo una lavorazione del terreno profonda almeno 15 cm.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non impiegare VENZAR SC su terreni sabbiosi molto leggeri (< 10% di argilla) o poveri di sostanza organica. In alcuni casi possono essere osservati sintomi di fitotossicità; tuttavia questi sono generalmente temporanei e non hanno effetto sulla produttività della coltura.

GESTIONE DELLA RESISTENZA:

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione culturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare

l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE

DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Venzar è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate